



Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
comunedialessandria@legalmail.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_A182 - C_A182 - 1 - 2022-07-28 - 0066248

ALESSANDRIA

Codice Amministrazione: **C_A182**

Numero di Protocollo: **0066248**

Data del Protocollo: **giovedì 28 luglio 2022**

Classificazione: **2 - 11 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **TRASMISSIONE VERBALI OREF**

Note:

MITTENTE:

SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ENTRATE E



Città di Alessandria

Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n. 30 del 26/07/2022

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 215 DEL 21/07/2022 AVENTE AD OGGETTO: ACCORDO TRA STATO E COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA CHE HANNO REGISTRATO UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRO-CAPITE SUPERIORE A 500 EURO PER FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO. ART. 43, COMMI DA 2 A 8 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO.

Il giorno 26 luglio 2022, in via telematica, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, nominato con le seguenti delibere del Consiglio Comunale n. 123/21 e 25 e 37 del 2022, ex art. 234 TUEL D.lgs. n. 267/2000, nelle persone di:

Dott. Marco Pichetto Fratin - Presidente

Avv. Fabrizio Borasio - Componente

Dott. Gian Matteo Rubiolo - Componente

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000 (Tuel) e successive modificazioni in relazione alla delibera di Giunta Comunale n. 215 del 21/07/2022 avente ad oggetto: accordo tra Stato e Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. Art. 43, commi da 2 a 8 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91. **Approvazione della proposta di accordo.**

PREMESSO che

- L'art. 43 secondo comma, del citato D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91, recita: *"2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n.234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero"*.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 07.08.2019 ad oggetto "Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale" è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti;
- con deliberazione n. 154 del 07.12.2020 la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019 - 2038;
- il rendiconto 2020 della Città di Alessandria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data 29 giugno 2021 ha registrato un risultato di amministrazione pari a - 70.451.614,10 rilevando un disavanzo pro capite pari ad euro 757,76;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118/2011, Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali e tutte le successive modificazioni ed integrazioni intervenute;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23.06.2022 ad oggetto “Piano della Performance anno 2022 -2024 –P.E.G 2022-2024 Parte Contabile. Approvazione” è stato approvato anche il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – parte contabile;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Comunale (da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31.03.2015);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e di regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Responsabile ad interim Dott. Antonello Paolo Zaccone;

CONSIDERATE le linee guida della proposta di accordo tra Stato e Città di Alessandria per favorire il riequilibrio finanziario del proprio bilancio ai sensi dell’art. 43, commi da 2 a 8 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91, come segue:

ASSE 1 – Interventi di reingegnerizzazione dei processi relativi alle entrate tributarie

- Misura 1.1 – Potenziamento e coordinamento dei processi di recupero dell’evasione tributaria IMU e TARI
- Misura 1.2 – Incremento dell’addizionale IRPEF per gli scaglioni da 28.000 euro e superiore
- Misura 1.3 – Revisione dei Regolamenti comunali in materia di entrate tributarie

ASSE 2 – Revisione organizzativa e gestionale dei processi relativi alle entrate extratributarie

- Misura 2.1 – Progettazione e realizzazione di un nuovo modello di gestione del patrimonio immobiliare disponibile
- Misura 2.2 – Revisione dei canoni concessori e ampliamento del campo di applicazione
- Misura 2.3 – Devoluzione dei beni derelitti delle Società partecipate fallite (SVIAL e VALORIAL)

ASSE 3 – Cambiamento organizzativo e digitalizzazione delle attività amministrative

- Misura 3.1 – Ristrutturazione organizzativa delle macro funzioni aziendali
- Misura 3.2 – Potenziamento del percorso di digitalizzazione dei flussi informativi
- Misura 3.3 – Valorizzazione delle competenze professionali interne e revisione dei profili di attività istituzionale

ASSE 4 – Efficiamento dei servizi erogati e razionalizzazione dei costi di gestione

- Misura 4.1 – Introduzione della contabilità analitica e direzionale
- Misura 4.2 – Riduzione strutturale degli impegni di spesa di parte corrente

Misura 4.3 – Potenziamento dei sistemi di auditing interno

ASSE 5 – Orientamento strategico del Gruppo Comune

Misura 5.1 – Completamento degli obiettivi del piano di razionalizzazione dei Soggetti partecipati

Misura 5.2 – Introduzione di sistemi di valutazione e controllo degli Amministratori nominati all'interno dei Soggetti partecipati

Misura 5.3 – Revisione degli obiettivi e degli impegni previsti dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato

CONSIDERATO che ai sensi del quarto comma del citato art. 43 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle misure oggetto degli accordi di cui al precedente secondo comma, o comunque correlate ad esse, devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.

Tutto ciò premesso e considerato,

l'organo di Revisione **esprime parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 21/07/2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori (*)

Dott. Marco Pichetto Fratin

Avv. Fabrizio Borasio

Dott. Gian Matteo Rubiolo

() Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo*



Città di Alessandria

Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n. 32 del 26/07/2022

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 21/07/2022 AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONSIGLIO PER INTERVENTI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE PER IL RILANCIO ECONOMICO. ANNO 2022

Il giorno 26 luglio 2022, in via telematica, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, nominato con le seguenti delibere del Consiglio Comunale n. 123/21 e 25 e 37 del 2022, ex art. 234 TUEL D.lgs. n. 267/2000, nelle persone di:

Dott. Marco Pichetto Fratin - Presidente

Avv. Fabrizio Borasio - Componente

Dott. Gian Matteo Rubiolo - Componente

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del Dlgs n. 267/2000 e successive modifiche in relazione al provvedimento in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

PREMESSO che

- l'art. 40 comma 5-bis del D. L. Aiuti dispone: *"5-bis. Per l'anno 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data*

successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.”

- *l'art. 40 comma 5-ter 2022 prosegue: “ Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.”*
- con accertamento n. 443/2021 sono stati incassati € 4.463.755,73, quale Fondo di sostegno alle perdite di gettito degli Enti Locali ai sensi del D.L. 34/2020 erogato dal Ministero dell'Interno, e di questi ne sono stati utilizzati ad oggi € 840.569,46;
- a seguito di rendicontazione, dal fondo erogato nell'anno 2020 risultano ancora € 1.201.069,90 quale avanzo da utilizzare unitamente a quanto indicato nel paragrafo precedente;
- con la Delibera di Consiglio n. 63 del 17 maggio 2022 è stato approvato il Piano finanziario della TARI 2022 e delle relative tariffe;

PRESO ATTO dell'art. 40 comma 5-bis del D. L. Aiuti dispone: *“5-bis. Per l'anno 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini*

previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022. 5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.”

- l'art. 40 comma 5-ter 2022 prosegue: “ Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.”

VISTA la delibera di consiglio n. 69 del 08.06.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-24 che approva l'utilizzo della quota vincolata di € 4.824.256,17 di cui:

- € 1.201.069,90 derivante dall'avanzo vincolato di legge in sede di rendiconto 2020, nonché applicato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, come da delibera sopracitata;
- € 3.623.186,27, quale quota residua dell'avanzo da *Fondone* 2021 determinato in sede di rendiconto 2021 e parzialmente utilizzato nell'esercizio 2022 a copertura dei maggiori costi di energia elettrica e gas;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende prevedere per il 2022 agevolazioni per sostenere, per quanto possibile e considerata la disponibilità di bilancio pari a € 4.824.256,17, le categorie delle utenze non domestiche ed utenze domestiche aventi titolo presenti nella banca dati TARI dell'Ente coinvolte da tale agevolazione tributaria, che si sostanzierà in una compensazione contabile interna al bilancio di previsione 2022/2024;

CONSIDERATA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione di una riduzione percentuale secondo le sotto indicate ripartizioni:

- **utenze non domestiche: Esenzione terza rata TARI 2022 (al netto della TEFA) ad eccezione delle seguenti categorie:**

- Ospedali (cat. 10);
- Banche, istituti di credito, studi professionali (categoria 12);
- Attività industriali con capannoni di produzione (cat. 20);
- Ipermercati di generi misti (cat. 28);
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi (cat. 25) con superficie totale di tutti i punti vendita nel Comune di Alessandria superiore a mq. 200;
- Farmacie;
- Uffici delle Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica;

- **utenze domestiche: Esenzione totale TARI 2022 (al netto della TEFA) per:**

- coloro che rientrano nelle classi anagrafiche degli Under 30 e degli Over 80 attualmente iscritti o che costituiscono un nuovo nucleo nell'anno 2022;
- coloro che hanno presentato modello ISEE con indicatore al massimo di € 8.000,00;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ad interim Dott. Antonello Paolo Zaccone, in ordine alla regolarità contabile e tecnico-amministrativa, della proposta oggetto di deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

l'organo di Revisione **esprime parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 21/07/2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori (*)

Dott. Marco Pichetto Fratin

Avv. Fabrizio Borasio

Dott. Gian Matteo Rubiolo

() Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo*



Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
comunedialessandria@legalmail.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_A182 - C_A182 - 1 - 2022-07-28 - 0066288

ALESSANDRIA

Codice Amministrazione: **C_A182**

Numero di Protocollo: **0066288**

Data del Protocollo: **giovedì 28 luglio 2022**

Classificazione: **2 - 11 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **TRASMISSIONE VERBALE OREF N. 31 DEL 26 07 PARERE SU GC 216**

Note:

MITTENTE:

SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ENTRATE E



Città di Alessandria

Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n. 31 del 26/07/2022

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 216 DEL 21/07/2022 AVENTE AD OGGETTO: ACCORDO TRA STATO E COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA CHE HANNO REGISTRATO UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRO-CAPITE SUPERIORE A 500 EURO PER FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO. ART. 43, COMMI DA 2 A 8 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91.

Il giorno 26 luglio 2022, in via telematica, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, nominato con le seguenti delibere del Consiglio Comunale n. 123/21 e 25 e 37 del 2022, ex art. 234 TUEL D.lgs. n. 267/2000, nelle persone di:

Dott. Marco Pichetto Fratin - Presidente

Avv. Fabrizio Borasio - Componente

Dott. Gian Matteo Rubiolo - Componente

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000 (Tuel) e successive modificazioni in relazione alla delibera di Giunta Comunale n. 216 del 21/07/2022 avente ad oggetto: accordo tra Stato e Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. Art. 43, commi da 2 a 8 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91.

PREMESSO che

- per l'IRPEF, l'art. 1 secondo comma, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) sostituisce l'art.11, primo comma, del D.P.R. n. 917/86, riferito alle aliquote e agli scaglioni, con il testo di seguito riportato: "l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- ✓ Fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- ✓ Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- ✓ Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- ✓ Oltre 50.000 euro, 43 per cento";

- il settimo comma del medesimo art. 1 della citata Legge n. 234/2021, stabilisce che: "entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche";

- l'art. 1 comma 567 della più volte citata Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, un contributo complessivo di euro 2.670 milioni per gli anni 2022-2042;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 13 gennaio 2022 è stata confermata l'aliquota unica allo 0,8% per l'anno 2022;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 08.06.2022 ad oggetto "Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati" è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

- il sopraggiunto art. 43 secondo comma, del citato D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91, recita: "2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n.234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma

572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero.”;

PRESO ATTO:

- dell'ulteriore intervento legislativo summenzionato, destinato ad una più ampia platea di Comuni e che prevede anche per la Città di Alessandria la possibilità di siglare con il Consiglio dei Ministri accordi per il ripiano del disavanzo tramite l'applicazione delle misure previste già in sede di Legge di bilancio 2022, come peraltro ricordato dalla recente missiva del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Mininterno;
- dei continui prelievi e tagli operati alle finanze locali da parte dell'Amministrazione centrale, in uno con la situazione di disequilibrio finanziario dell'Ente, che determinano necessarie scelte al fine di definire una manovra strutturale che consenta di ampliare la platea dei Contribuenti e al contempo di continuare a garantire un gettito in grado di sostenere l'operatività del Comune, rispetto al mantenimento e miglioramento degli attuali servizi offerti, nonché all'incremento degli interventi e degli investimenti essenziali per una politica di sviluppo territoriale locale;
- della manifesta intenzione dell'Amministrazione comunale appena insediata a seguito della tornata elettorale di giugno 2022 di aderire alle summenzionate norme nazionali che consentono ai Comuni capoluogo di Provincia di avanzare proposta di accordo, come da proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 215 in data 21 luglio 2022;

CONSIDERATO CHE:

- emerge la necessità, qualora il procedimento di accordo con lo Stato ex art. 43, commi da 2 a 8 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91 dovesse concludersi positivamente, di operare l'approvazione della maggiorazione relativa all'addizionale IRPEF consentita proprio dalla norma de qua entro il 31 luglio 2022 (scadenza annuale di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 per tutti gli Enti Locali);
- la proposta di deliberazione della GC è di adeguare le aliquote dell'addizionale IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF previsti nella Legge di bilancio 2022, in sostituzione all'aliquota unica applicata fino al 31.12.2021 nella misura massima dello 0,80% e nel seguente modo:

- ✓ da € 0 a € 15.000 aliquota 0,8 %
 - ✓ da € 15.001 a € 28.000 aliquota 0.8%
 - ✓ da € 28.001 a € 50.000 aliquota 1,1%
 - ✓ oltre i € 50.000 aliquota 1,2%;
- la proposta di deliberazione della GC è inoltre di condizionare l'efficacia del presente provvedimento alla definitiva approvazione dell'accordo di cui all'art. 43, commi da 2 a 8 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e di regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Responsabile ad interim Dott. Antonello Paolo Zaccone;

Tutto ciò premesso e considerato,

l'organo di Revisione **esprime parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 21/07/2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori (*)

Dott. Marco Pichetto Fratin

Avv. Fabrizio Borasio

Dott. Gian Matteo Rubiolo

() Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo*